



Ministero dello Sviluppo Economico

Campagna a valere sul Fondo Rischi ex Legge di Stabilità 2014
 (Fondo costituito ai sensi della l. 27/12/2013 n. 147, art. 1 comma 54)

Aggiornamento del 09 marzo 2023

PLAFOND MASSIMO CONTRATTUALE COMPLESSIVO DI FINANZIAMENTI ITALIA COMFIDI	Euro 172.800.000,00 Nota Bene - Il presente plafond di finanziamenti è stato deliberato dal C.d.A del Confidi del 21 gennaio 2020.
IMPORTO DEDICATO EX RISORSE L. N. 147/2013	Euro 21.600.000,00
SCADENZA COLLOCAMENTO	Il termine ultimo per il rilascio delle garanzie alle imprese beneficiarie, ai sensi del D.M 3 gennaio 2017, è il 22 dicembre 2024 .
DESCRIZIONE MISURA	Il Confidi, tramite anche il ricorso al presidio delle risorse pubbliche derivanti dalla Legge di Stabilità 2014, l. 27/12/2013 n. 147, art. 1 comma 54 , ha predisposto uno specifico plafond di finanziamenti e di garanzie a valenza patrimoniale finalizzato a favorire l'accesso al credito delle mPMI che hanno sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale.
RAPPORTO DI GEARING	Il moltiplicatore minimo (rapporto di gearing), ai sensi del D.M. 3 gennaio 2017 che regola il Fondo rischi in gestione del Confidi e le risorse a valere sull'art. 1, comma 54, l. 147/2013, dal 21 gennaio 2020 è pari a 1 a 8. Il Confidi, con delibera consiliare del 21 gennaio 2020, ha infatti fissato di determinare un rapporto di gearing, a valere sui finanziamenti garantiti dal Fondo, su questa leva.
MODALITÀ DI ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE	Il Confidi, ai sensi della specifica normativa di settore vigente, adotterà il proprio iter istruttorio e di valutazione del merito creditizio, tempo per tempo vigente, procedendo nel pieno rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste di garanzia delle MPMI associate. Ai sensi della normativa vigente inerente il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) , si evidenzia che, antecedentemente alla delibera di concessione della garanzia, il Confidi deve obbligatoriamente procedere al caricamento della posizione sull'RNA ed attendere il relativo codice identificativo (COR), che deve essere indicato nella delibera di concessione garanzia del Confidi, costituendo condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione.
SOGGETTI BENEFICIARI	I soggetti beneficiari delle garanzie a valere sul Fondo sono le mPMI, micro/piccole e medie imprese , ai sensi della tempo per tempo vigente normativa comunitaria, socie del Confidi che siano economicamente e finanziariamente sane, quindi non in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17/06/2014 , né in liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero che presentino le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente per l'apertura nei loro confronti di tale procedure.
SETTORI MERCEOLOGICI AMMISSIBILI	Sono ammissibili alla misura tutti i settori merceologici rientranti nei seguenti Regolamenti in regime de minimis: Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis) , Reg. (UE) n. 1408/2013 (de minimis Agricoltura) e Reg. (UE) n. 717/2014 (de minimis Pesca e Acquacoltura) .
BANCHE OPERATIVE SULLA MISURA	Operatività aperta a tutte le Banche convenzionate che hanno aderito alla specifica Campagna di Italia Com-Fidi.


Ministero dello Sviluppo Economico

FORME TECNICHE FINANZIAMENTI	<p>Durata minima dei finanziamenti pari a 6 mesi e durata massima pari a 60 mesi.</p> <p>Sono ammissibili alla misura i finanziamenti chirografari e i fidi a breve termine/crediti di firma a scadenza massima di 18 mesi, anche se assistiti da garanzie reali.</p> <p>Non sono invece ammessi i fidi a breve termine deliberati “salvo revoca”, dunque deliberati senza un termine temporale di durata.</p>
FINALITÀ DEI FINANZIAMENTI	<p>Sono ammissibili tutte le operazioni e le finalità previste dal Regolamento/i interni del Confidi, tempo per tempo vigenti, ad eccezione delle ristrutturazioni finanziarie di finanziamenti a medio termine, consolidi su fidi a breve termine se non esclusivamente connessi a finanziamenti già assistiti dal presente Fondo Rischi e quindi già ricompresi nello specifico plafond dedicato.</p>
LIMITI DI IMPORTO	<p>Sulla singola impresa beneficiaria si applicano i limiti complessivi di importo garantito ai sensi di quanto previsto dai tempo per tempo vigenti Regolamenti interni in uso al Confidi.</p>
TEMPISTICA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	<p>Non è prevista una tempistica specifica. Di norma per gli investimenti è prevista la loro realizzazione entro 36 mesi dall'erogazione dei connessi finanziamenti garantiti dal Confidi.</p>
GIUSTIFICATIVI DI SPESA	<p>Oltre a quanto già previsto dai vigenti regolamenti interni del Confidi, per i finanziamenti finalizzati a sostenere la liquidità correlata all'attività d'impresa, acquisto scorte/pagamento fornitori/reintegro di liquidità su investimenti già realizzati etc., si rinvia alla vigente normativa interna adottata dal Confidi. Per i finanziamenti finalizzati ad investimenti da realizzare il Confidi deve acquisire, in sede di istruttoria, i preventivi/fatture non quietanzate/ordini che descrivano il piano di investimenti e, ad avvenuta erogazione del finanziamento, deve poi richiedere all'impresa socia, con apposita corrispondenza, ed acquisire agli atti, a richiesta del MiSE, le fatture quietanzate/contabili bancarie che giustifichino la realizzazione dell'investimento.</p>
FORMA TECNICA E PERCENTUALE DI GARANZIA	<p>Garanzia consortile patrimoniale escutibile a prima richiesta, per una percentuale di norma pari al 50% dell'importo finanziato, innalzabile, in deroga, fino ad un massimo dell'80%.</p>
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA INTEGRATIVA	<p>a) Compilazione degli appositi campi evidenziati nella vigente Richiesta di Affidamento del Confidi.</p> <p>b) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e l'esito di regolarità, dovranno essere protocollate in archiviazione ottica su Odessa. Solo nel caso specifico di azienda start up ancora inattiva, o comunque attiva da meno di 3 mesi, per la quale non sia ancora disponibile il D.U.R.C., sarà possibile sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio per assenza D.U.R.C. che verrà archiviata su Odessa.</p> <p>c) Solo per le imprese in fase di start-up è prevista la redazione di un Business plan triennale in uso al Confidi che evidenzi la crescita del fatturato e la crescita delle ULA (occupati) - e che dovrà essere protocollato in archiviazione ottica su Odessa.</p> <p>Situazione contabile aggiornata all'ultimo trimestre che dovrà essere protocollata in archiviazione su Odessa.</p>
ISTRUTTORIA IN DEROGA	<p>E' prevista l'acquisizione del Modello Deroga soltanto nel caso in cui il finanziamento richiesto preveda delle deroghe rispetto ai Regolamenti del Confidi, tempo per tempo vigenti.</p>
NORMATIVA COMUNITARIA	<p>Le garanzie, essendo presidiate dalle risorse ex art. 1, comma 54, l. 147/2013, sono concesse ai sensi e nei limiti del Reg. (UE) n. 1407/2013</p>


Ministero dello Sviluppo Economico

	<p>(<i>de minimis</i>), Reg. (UE) n. 1408/2013 (<i>de minimis</i> Agricoltura) e Reg. (UE) n. 717/2014 (<i>de minimis</i> Pesca e Acquacoltura).</p> <p>I presenti aiuti di Stato, ai sensi del D.M. 3 gennaio 2017, non sono cumulabili con la controgaranzia a valere sul Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex l. 662/1996.</p>
AIUTI DI STATO	<p>Nel certificato di garanzia deve essere indicato l'ESL, da calcolarsi utilizzando i seguenti modelli di calcolo.</p> <p>Il Modello "Investimenti de minimis" sarà utilizzato esclusivamente per le seguenti finalizzazioni su finanziamenti a m/l termine: "<i>investimenti da realizzare</i>", "<i>investimenti in parte realizzati e in parte da realizzare</i>" (solo se <50% la quota di investimenti già realizzati) o, "<i>investimenti da realizzare e acquisto scorte connesse al piano di investimento</i>".</p> <p>Mentre dovrà essere utilizzato il Modello "Circolante de minimis", per tutte le altre singole finalità dei finanziamenti in richiesta.</p> <p>d) Va sempre effettuata la valutazione su ammissibilità della singola impresa alla misura sommando agli aiuti di Stato in essere (Allegato 4 della Richiesta di Affidamento e risultanze anche da Visure da scaricare a mezzo RNA - Registro Nazionale Aiuti di Stato) gli aiuti di Stato prospettici a valere sulla misura.</p>
CODICE A SISTEMA E DIZIONE SUI CERTIFICATI DI GARANZIA	<p>Codice di riferimento: FD Legge stabilità 2014</p> <p>Sul certificato di garanzia dovrà, inoltre, essere indicata la seguente dizione "<i>La presente Garanzia a Prima Richiesta rilasciata a favore della Banca ai sensi del testo di Convenzione inter partes vigente, è a valere sul patrimonio di Italia Com-Fidi S.c. a r.l. ed è altresì presidiata, nelle prime perdite nel limite dell'importo indicato dal certificato di garanzia, dalle risorse derivanti dall'articolo 1, comma 54, l. 147/2013</i>".</p>
COMMISSIONI DI GARANZIA	<p>Sulle garanzie dirette rilasciate dal Confidi sul presente plafond si precisa che il medesimo applicherà le commissioni di garanzia, illustrate negli Allegati 1) e 2) alla presente scheda, le quali sono declinate sia sull'importo finanziato dalla Banca, che sull'importo garantito dal Confidi.</p> <p>Il Confidi percepisce <i>ex lege</i> anche la quota sociale di seguito illustrata ed altresì percepisce anche una quota di segreteria, così come di seguito anch'essa illustrata nella presente sezione.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ai sensi dell'art. 13 l. 326/2003, la quota sociale applicata è pari a: 250 € per le imprese non ancora socie del Confidi. b) diritto di segreteria pari a: 100,00 € per i finanziamenti di importo fino a 50.000 € o 200 € per i finanziamenti di importo superiore a 50.000 €. <p>Tutte le poste saranno percepite in un'unica soluzione ("<i>una tantum</i>"), contestualmente all'erogazione del finanziamento, e saranno calcolate sull'importo finanziato dall'Istituto di Credito <i>partner</i>.</p> <p>Si ricorda che, in ottemperanza all'art. 5, D.M. 3 gennaio 2017, le commissioni di garanzia, contenute negli Allegati 1) e 2), e la quota di segreteria (istruttoria) sono acquisite per la sola remunerazione della gestione del Fondo Rischi di cui alla l., 27/12/2013 n. 147, art. 1 comma 54 quale complessivo "Premio Agevolato di Garanzia".</p>
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI IN BONIS	<p>La specifica normativa della misura non contiene una specifica regolamentazione per la gestione delle posizioni in bonis a valere sulla misura. In questo contesto si rinvia dunque ai vigenti Regolamenti e/o Disposizioni Operative, tempo per tempo vigenti, del Confidi.</p>



Ministero dello Sviluppo Economico

<p>LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI DETERIORATI</p>	<p>Fino a capienza del Fondo Rischi, le risorse derivanti dall'art. 1, comma 54, l. 147/2013 saranno utilizzate al 100% a copertura degli eventuali casi di default (prime perdite) per i quali il Confidi è stato escusso. Il Confidi in tal caso dovrà successivamente presentare apposita documentazione comprovante l'avvio delle azioni di recupero effettuate direttamente o dall'istituto finanziatore. L'importo eventualmente recuperato dovrà essere compensato sul c/c di corrispondenza dove sono gestite le risorse del Fondo Rischi di cui all'art. 1, comma 54, l. 147/2013.</p>
<p>GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL FONDO</p>	<p>Gestione contabile del Fondo. In premessa si ricorda che il Confidi dovrà attenersi, per le risorse in gestione derivanti dall'art. 1, comma 54, l. 147/2013, al D.M., 3 gennaio 2017, e del D.D. 23 marzo 2017, il Fondo Rischi in sua diretta gestione, alla normativa sopra menzionata. In particolare il Fondo di garanzia in gestione del Confidi dovrà essere depositato su specifici e dedicati conti correnti che riportino la seguente intestazione: "Fondo Stabilità 2014". Contestualmente alla prima erogazione del Fondo, il Confidi ha accreditato detto importo su un primo conto corrente dedicato che ha le caratteristiche sopra descritte. Nei bilanci del Confidi il Fondo dovrà essere rappresentato con posta autonoma in Stato Patrimoniale e dovrà essere descritto in Nota Integrativa, così come in apposite tabelle in Nota Integrativa annualmente sarà rappresentato dal Confidi il flusso e lo stock dei finanziamenti/garanzie concessi sulla specifica misura. Il contributo percepito dal Confidi alimenta il Fondo che, così costituito, può essere utilizzato esclusivamente per il rilascio di garanzie alle mPMI. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare il Fondo per la copertura di perdite ovvero accantonamenti prudenziali, generici e specifici, conseguenti a garanzie rilasciate dal Confidi antecedentemente allo start up operativo del presente plafond. E' fatto altresì divieto di utilizzare il Fondo per la copertura di "spese amministrative" del Confidi. Remunerazione del Fondo. Gli interessi attivi maturati sul Fondo restano vincolati esclusivamente alle finalità del medesimo. Sul Fondo non sono spesabili le commissioni bancarie o qualsivoglia altro costo gestionale fatte salve le sole ritenute fiscali previste per legge sugli interessi lordi periodicamente maturati sullo stesso.</p>
<p>MONITORAGGIO DEL FONDO</p>	<p>Per quanto concerne il Fondo rischi e la gestione delle connesse risorse derivanti dall'art. 1, comma 54, l. 147/2013, al D.M., 3 gennaio 2017, il Confidi, ex art. 11 D.M. 3 gennaio 2017, dovrà inoltre annualmente al Mise, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, una rendicontazione dettagliata delle garanzie assistite dalla misura, con annessi stati e la situazione contabile del Fondo Rischi. Al settimo anno di gestione dovrà infine effettuare una conclusiva rendicontazione sulla misura.</p>
<p>ALLEGATI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Allegato 1) - Listino pricing su importo finanziato Banca della garanzia ex Legge di Stabilità 2014 - 2 agosto 2022. • Allegato 2) - Listino pricing su importo garantito dal Confidi della garanzia ex Legge di Stabilità 2014 - 2 agosto 2022.
<p>NOTA BENE</p>	<p>Per tutto quanto non evidenziato nella presente scheda di sintesi, si rinvia alla normativa - Art. 1, comma 54, l. 147/2013; Decreto del Mise del 3 gennaio 2017, Decreto Direttoriale del Mise del 23 marzo 2017 e al Decreto Direttoriale del Mise del 20 luglio 2017 con successive loro integrazioni.</p>